

DIRETTIVE

DIRETTIVA 94/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che stabilisce la dodicesima (*) modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato instaura uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'instaurazione del mercato interno deve comportare un graduale miglioramento della qualità di vita, della protezione della salute e della sicurezza del consumatore; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di tutela dei consumatori;

considerando che la presenza del nickel in taluni oggetti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle può causare sensibilizzazioni dell'organismo al nickel e provocare reazioni allergiche; che per questi motivi l'uso del nickel in tali oggetti deve essere limitato;

considerando che un Stato membro ha già introdotto nel proprio territorio misure intese a limitare la sensibilizzazione al nickel e l'allergia al nickel; che un secondo Stato

membro prevede di introdurre nel proprio territorio una serie diversa di misure e che esiste pertanto il rischio che vengano ostacolati gli scambi;

considerando che è necessario precisare le procedure di prova utilizzate per dimostrare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e pubblicarle prima dell'entrata in vigore della direttiva medesima; che tali procedure di prova dovranno costituire oggetto di norme europee;

considerando che le limitazioni già adottate o previste in alcuni Stati membri sull'uso del nickel influiscono direttamente sul completamento e sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri in questo campo e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è completato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, delle norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su tutte le procedure di prova utilizzate per attestare la conformità dei prodotti alla presente direttiva, oppure sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva se questa data è successiva, affinché:

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

(*) La proposta della Commissione era stata presentata come quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18).

(1) GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18.

(2) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 2.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 60) e decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).